

# Legge federale sul credito al consumo (LCC)

## Modifica del 20 marzo 2015

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 gennaio 2014<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 2 aprile 2014<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 23 marzo 2001<sup>3</sup> sul credito al consumo è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> La presente legge non si applica:

- f. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi;

*Art. 8*                    Limitazione

<sup>1</sup> I contratti di leasing di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a sottostanno solo agli articoli 11, 13–16, 17 capoverso 3, 18 capoversi 2 e 3, 19–24, 25 capoversi 1 e 3<sup>4</sup>, 26, 29 e 31–40.

<sup>2</sup> I conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito e i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente sottostanno solo agli articoli 12–16, 17 capoversi 1 e 2, 18 capoversi 1 e 3, 19–24, 25 capoversi 1 e 3<sup>5</sup>, 27 e 30–40.

*Art. 31 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione finanziaria (art. 28 cpv. 2 e 3) o alla situazione economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). Può chiedere al consumatore l'estratto del registro delle esecuzioni e un'attestazione del salario o, se questi non esercita un'attività dipendente, altri documenti che ne indichino il reddito.

<sup>1</sup> FF **2014** 2855

<sup>2</sup> FF **2014** 2875

<sup>3</sup> RS **221.214.1**

<sup>4</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

<sup>5</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

<sup>3</sup> In caso di dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati. Non può limitare la verifica ai documenti indicati nel capoverso 1.

*Art. 32*            Sanzioni

<sup>1</sup> Il creditore che violi in modo grave l'articolo 28, 29, 30 o 31 perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull'indebito arricchimento.

<sup>2</sup> Il creditore che violi l'articolo 25, 26 o 27 capoverso 1 o, in modo lieve, l'articolo 28, 29, 30 o 31 perde unicamente gli interessi e le spese.

*Art. 36, rubrica*

Principio

*Inserire prima del titolo della sezione 9*

*Art. 36a*            Pubblicità aggressiva

<sup>1</sup> La pubblicità per i crediti al consumo non deve essere aggressiva.

<sup>2</sup> I creditori definiscono in modo adeguato in una convenzione di diritto privato quale pubblicità è considerata aggressiva.

<sup>3</sup> Se la convenzione non è conclusa entro congruo termine o se la reputa insufficiente, il Consiglio federale disciplina quale pubblicità è considerata aggressiva.

*Art. 36b*            Disposizione penale

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente contravviene al divieto di pubblicità aggressiva.

*Art. 40 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

- a. offre garanzie per un'attività ineccepibile e la sua situazione economica è sana;

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2015

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il presidente: Claude Hêche

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 luglio 2015<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016<sup>7</sup>.

21 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>6</sup> FF 2015 2253

<sup>7</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 19 ottobre 2015.

